

Disciplina dei tirocini formativi e di orientamento non curricolari - Corte Costituzionale

21 Dicembre 2012

Con l'allegata Sentenza n. 287 dell'11 dicembre scorso, la Corte Costituzionale si è pronunciata in merito alla illegittimità della disposizione contenuta nell'art. 11 del decreto-legge 13 agosto 2011 n.138 recante Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, a seguito degli autonomi ricorsi promossi dalle Regioni Emilia-Romagna, Liguria, Sardegna, Toscana e Umbria.

La citata previsione dispone che: «1. I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curricolari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio. 2. In assenza di specifiche regolamentazioni regionali trovano applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e il relativo regolamento di attuazione».

Al riguardo, la Corte, nell'accogliere la posizione delle Regioni che lamentavano la violazione dell'art. 117 della Costituzione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.11, in quanto lo stesso, nel disciplinare i tirocini formativi e di orientamento non curricolari, ha regolamentato una materia di competenza regionale residuale inerente l'istruzione e la formazione professionale.

Ne consegue, dunque, il venir meno, con decorrenza immediata, dei limiti introdotti dal succitato articolo.